

S-EIA-7 Pubblicazione del RIA e della decisione

Riferimento al modulo del **Manuale EIA** – UFAM 2009:
Modulo 3: Procedure > Pubblicazione, rimedi giuridici

Sia il rapporto sull'impatto ambientale (RIA) sia il risultato delle valutazioni e dell'esame dell'impatto sull'ambiente – la decisione – devono essere resi accessibili al pubblico.

La prima pubblicazione

L'autorità decisionale provvede a pubblicare sul Foglio ufficiale un avviso che indica il luogo e le modalità per la consultazione del *rapporto sull'impatto ambientale (RIA)* e rende accessibile il RIA secondo le medesime modalità di deposito della domanda di autorizzazione, approvazione o concessione, ma almeno durante 30 giorni (art. 9 ROEIA).

La pubblicazione di un progetto con EIA deve permettere alle organizzazioni abilitate a fare ricorso di intervenire fin dall'inizio nel processo decisionale. Le indicazioni contenute nella pubblicazione devono dar loro la possibilità di farsi una prima idea generale della valenza del progetto dal profilo della protezione dell'ambiente e soprattutto permettere di capire se sia necessario opporsi al progetto.

Qui di seguito sono riportate le indicazioni da aggiungere nella prima pubblicazione di impianti soggetti ad EIA:

Istante, proprietario del fondo, genere dell'opera, destinazione degli edifici o impianti, descrizione del fondo, località, numero di mappale, superficie, coltura, richieste di deroghe, periodo di pubblicazione, orari di consultazione.

Inoltre va aggiunta la frase seguente: "*Il rapporto concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente può essere consultato nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio Ufficiale presso la Cancelleria comunale di o presso i Servizi generali del Dipartimento del territorio - Ufficio delle domande di costruzione, Via Franco Zorzi 13, Bellinzona.*"

La seconda pubblicazione

La legislazione cantonale sulle costruzioni non prevede la pubblicazione e la messa a disposizione del pubblico della decisione dell'autorità decisionale. La Legge edilizia cantonale (LE), il Regolamento d'applicazione (RALE) e la Legge sul coordinamento (Lcoord) non contengono prescrizioni sul contenuto e sulla forma della pubblicazione. L'obbligo di pubblicazione si limita infatti ai progetti sottoposti ad EIA, secondo l'art. 20 dell'Ordinanza federale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA): vanno pubblicati e resi accessibili *il rapporto, la valutazione del servizio della protezione dell'ambiente, i risultati di un'eventuale consultazione dell'Ufficio federale dell'ambiente e la decisione.*

Schede concernenti l'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA)

Secondo l'art. 10 del ROEIA, dopo la decisione sull'EIA l'autorità decisionale pubblica sul Foglio ufficiale un avviso che indica il luogo e la modalità della consultazione degli atti. Come ciò avvenga è indicato nello specchio seguente:

- Licenza edilizia del :...
- Proprietario:...
- Istante: ...
- Mappale: ...
- Tipo di zona: ...
- Genere della costruzione: ...

Pubblicazione ai sensi dell'art. 20 OEIA all'indirizzo delle organizzazioni nazionali di protezione dell'ambiente giusta l'art. 55 e l'art. 55f LPAmb.

Consultazione degli atti:

Il rapporto concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, nonché il preavviso della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, possono essere consultati nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio Ufficiale presso la Cancelleria comunale di o presso i Servizi generali del Dipartimento del territorio - Ufficio delle domande di costruzione, Via Franco Zorzi 13, Bellinzona.